



Gennaio 2016

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI PER IL 2016

IL MUNICIPIO

D E C R E T A

Art. 1 Disposizioni e termini di scadenza per le rate di acconto:

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2016, che avviene tramite il Centro Cantonale Sistemi Informativi, ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presunto. La quarta rata è a conguaglio.

Art. 240 LT: le imposte devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza e più precisamente:

1.a rata di acconto esigibile al 1 aprile 2016	termine pagamento 30 aprile 2016
2.a rata di acconto esigibile al 1 giugno 2016	termine pagamento 30 giugno 2016
3.a rata di acconto esigibile al 1 agosto 2016	termine pagamento 30 agosto 2016

Rata a conguaglio a partire dall'anno 2017, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

Art. 2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dell'0,5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento fosse stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0,25% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non fosse pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 2,5%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Importi minimi, rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 6 Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi di interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2016.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2016. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo anni precedenti

Periodo Anno civile	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta (in %)
2016	2,5	0,5	0,25
2015	2,5	1,5	0,25
2014	2,5	1,5	0,25
2013	2,5	1,5	0,25
2012	2,5	2,5	1
2011	2,5	2,5	1
2010	3	3	1
2009	3	3	1,5
2008	3	3	2
2007	3	3	2
2006	3	3	2
2005	3	3	3
2004/3	3	3	3

Art. 7 Entrata in vigore

Entrata in vigore a partire dal 01.01.2016 e viene applicata nell'anno civile 2016 e alle imposte dovute per gli anni fiscali precedenti.

Ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (28.01.2016)

Ris. Mun. 5207 del 25.01.2016

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO**Il Sindaco**

Corrado Solcà

Il Segretario

Valentino Veri